



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

Direzione19@regione.piemonte.it

Data 22.12.2006

Protocollo

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. ¹⁵⁻⁵⁵¹¹ in data ¹⁹⁻³⁻²⁰⁰⁷ relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C.M. vigente predisposta dal Comune di Carema con successive deliberazioni consiliari n. 27 del 30.09.2004, n. 7 del 31.03.2005 e n. 15 del 27.04.2006.

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell' 11° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n°56 e s.m.i.

Cartografia

Tavv. 4.a (Carta di sintesi) e **4.b** (Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico riferita alle aree urbanizzate)

- riclassificare l'ambito edificato perimetrato in classe III.b2, localizzato in località Airale inferiore e compreso tra la Dora Baltea e la SS. n. 26 Ivrea-Aosta, quale ambito in classe di rischio III.b3;

Tav. 3.c2-c3 (Integrazione cartografica allo sviluppo del PRGI con sovrapposizione delle classi geologiche)

- riclassificare l'ambito edificato perimetrato in classe di rischio geologico III.b2 (costituito dall'area residenziale totalmente edificata posta lungo la SS. n. 26 e dall'area produttiva IP.2 compresa tra la stessa strada statale e la Dora Baltea), localizzato in località Airale inferiore, quale area in classe geologica III.b3.

Norme tecniche di attuazione

Art. 9.bis Aree per attrezzature al servizio di insediamenti commerciali

- eliminare il testo del primo comma che recita: "Per gli effetti di cui ...omissis... della legge regionale 12.novembre.1999 n.28";

Art. 26 Aree a rischio geologico, voce "Sottoclasse III.b3"

- sostituire l'espressione "...idrogeologica e/o a studi..." con la seguente che recita: "...idrogeologica e a studi...";



- inserire, dopo l'espressione "...modesto aumento del carico antropico", la precisazione "...consentendo, nell'ambito produttivo IP.2 in località Airale inferiore, la realizzazione di nuovi fabbricati accessori" ed aggiungere al termine la prescrizione "In applicazione dei disposti di cui all'art. 18 comma 7 delle N.T.A. del P.A.I. sarà cura dell'Amministrazione comunale informare i soggetti attuatori degli interventi in progetto delle limitazioni a cui sono soggette le aree in dissesto e dei relativi interventi prescritti per la loro messa in sicurezza provvedendo inoltre ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica anche i dati relativi alla classificazione del territorio in funzione del dissesto definito; in sede di attuazione degli interventi realizzabili in tale sottoclasse di rischio geologico dovrà essere sottoscritto, a cura del soggetto attuatore, uno specifico atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e persone derivanti dal dissesto segnalato.";
- aggiungere alla voce "Sottoclasse III.b3", dopo la frase "Infine si ribadisce ..omissis.. dissesto idraulico e idrogeologico", la disposizione "Nel rispetto dei disposti di cui all'art. 18 comma 7 delle N.T.A. del P.A.I. sarà cura dell'Amministrazione comunale informare i soggetti attuatori degli interventi in progetto delle limitazioni a cui sono soggette le aree in dissesto e dei relativi interventi prescritti per la loro messa in sicurezza ed a richiedere, in sede esecutiva, la sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti dal dissesto segnalato; inoltre, la stessa provvederà ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica anche i dati relativi alla classificazione del territorio in funzione del dissesto definito.";

Art. 26 Aree a rischio geologico

- inserire al paragrafo "Fasce di salvaguardia dei corsi d'acqua", dopo la frase "Nel caso di entrata in vigore ..omissis.. strumenti urbanistici tempestivamente.", la seguente disposizione "Ne consegue che le porzioni di territorio ricomprese entro la fascia B dal citato progetto di Variante (adottato con deliberazione n. 17/2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po) sono assoggettate alle misure di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6.bis, della legge 183/89; tali ambiti, anche se diversamente rappresentati nella carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (tavv. 4.a e 4.b) sono da considerare normativamente ascrivibili alla classe di rischio geologico III.a, se costituiti da aree inedificate e alla classe III.b3, se relativi ad aree edificate.".

Il Responsabile del Settore
Territoriale - Provincia di Torino
arch. Arturo BRACCO

Il Direttore
arch. Franco FERRERO